

Cass. pen. Sez. I, (ud. 25-01-2006) 31-03-2006, n. 11578

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

1) R.K.O.O., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 15/07/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Osserva:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza emessa in data 15 luglio 2004 il G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio applicava a R.K.O. O., ai sensi dell' art. 444 c.p.p., la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 14.000 di multa per aver compiuto atti diretti a procurare l'ingresso illegale di due persone (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3).

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell' imputato, rilevando la illegalità della pena inflitta, posto che l'ipotesi contestata (art. 12 cit., comma 3) non costituirebbe ipotesi autonoma di reato, ma circostanza aggravante del reato indicato al comma 1 dello stesso articolo.

Il ricorso è infondato.

Va al riguardo rilevato che con L. 30 luglio 2002, n. 189 il sistema sanzionatorio previsto dall'originario D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3, è stato completamente modificato, trasformando in reato autonomo il favoreggiamento commesso per fine di profitto che prima era soltanto una aggravante (comma 3) del reato descritto nel comma 1.

Tanto è reso evidente dalla tecnica usata dal legislatore che per la configurazione del reato di favoreggiamento per fine di profitto (sempre prevista al comma 3, completamente sostituito), anzichè rinviare per la descrizione del precetto al comma 1, che prevede una condotta del tutto identica a quella del comma 3, salvo che per la mancanza del fine di profitto, ha, invece, ritenuto di riformulare completamente la disposizione (indicando sia il precetto che la sanzione), così da confezionare, anche graficamente, una ipotesi di reato del tutto autonoma da quella prevista dal comma 1.

Autonomia confermata dai successivi commi 3 bis e 3 ter relativi alle circostanze aggravanti che fanno distintamente riferimento alle ipotesi di reato rispettivamente previste dai commi 1 e 3.

Nè questa interpretazione è in contrasto con la sentenza 21 ottobre 2004, n. 44644, RV. 230187, citata dal ricorrente in quanto, dal testo della motivazione della decisione, risulta che in tale occasione questa corte ebbe ad affermare che nel caso in esame era applicabile la giurisprudenza che considerava il fine di profitto come circostanza aggravante "in ragione della data del commesso reato", in quanto la nuova disciplina aveva "innovato su tale specifico aspetto".

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006

**MASSIMA**

La disposizione di cui all'art. 12 comma terzo del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), come modificato dalla L. n. 271 del 2004, che prevede il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina caratterizzato dal fine di profitto, costituisce reato autonomo e non mera circostanza aggravante.